



REGOLAMENTO AFFIDO MINORI

Allegato A alla deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 9 del 11 marzo 2024

INDICE

Art. 1 Riferimenti Legislativi

Art. 2 Definizione di affido

Art. 3 Tipologie di affido

Art. 4 Altre tipologie di sostegno familiare al minore e alla sua famiglia

Art. 5 Soggetti coinvolti nel progetto di affido

Art. 6 Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare

Art. 7 Organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari competenti per l'affido

Art. 8 La rete di risorse: rapporti con le associazioni e le famiglie del territorio

Art. 9 Riconoscimento economico dell'impegno degli affidatari

Art. 10 Assicurazione del minore in affido

Art. 11 Conclusione dell'affido

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Art. 13 Disposizioni finali

Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1 Riferimenti Legislativi

Il presente regolamento disciplina l'affido di minori ai sensi delle seguenti normative:

- Art. 29, 30 e 31 della Costituzione;
- Convenzione ONU del 20/11/1989 e ratificato dall'Italia con L. 176 del 27/05/1991;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sottoscritta a Nizza il 07/12/2000;
- Convenzione europea sull'esercizio del diritto dei fanciulli firmata a Strasburgo il 25/01/1996 e ratificata con L. 77 del 20/03/2003;
- Legge 4 Maggio 1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali";
- Legge 28 Marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»";
- Legge 19 Ottobre 2015, n. 173, riguardante le "Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare";
- Deliberazione del Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 1378/2000;
- Legge Regionale Emilia Romagna n. 2 del 2003;
- Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1904/2011 (così come integrata dalla D.G.R. n. 1106/2014. e dalla D.G.R n. 1153/2016) e n. 1102/2014;
- Legge 206/2021 con decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta Riforma Cartabia);
- Legge Delega Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

Art. 2 Definizione di affido

L'affido è un intervento temporaneo, disposto dal Giudice, sulla base di elementi raccolti dai Servizi Sociali del territorio, che si prefigge di garantire al minore le cure e gli affetti necessari

presso un altro ambiente familiare idoneo ad assicurare un adeguato sviluppo psico-fisico, nell'ipotesi in cui i genitori si trovino nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui e di adempiere quindi adeguatamente agli obblighi/doveri inerenti all'esercizio delle funzioni genitoriali.

L'affido presuppone la possibilità di favorire un percorso di sostegno alla genitorialità rivolto alla famiglia di origine del minore in modo da consentirne, in caso positivo, il ricongiungimento ed il rientro nel contesto familiare di provenienza.

Concretamente l'affido si realizza attraverso l'inserimento del minore in un nucleo affidatario o in un ambiente comunitario idoneo ad accoglierlo che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca di vivere e relazionarsi in un contesto adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, in ottemperanza alle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente.

La legge 184/83 prevede, come prima opzione, la famiglia con figli, in quanto questi rappresentano una risorsa ed un contesto relazionale più arricchente. Il nucleo familiare può vedere la presenza di entrambe le figure parentali od anche essere costituito da una persona singola o da una Comunità di tipo familiare.

L'intervento di affido assume dunque una doppia valenza:

- di prevenzione nei casi in cui si ravvisano degli indicatori disfunzionali relativi all'esercizio della genitorialità;
- di riparazione nelle situazioni in cui è in atto la disfunzione genitoriale in danno al minore.

Art. 3 Tipologie di affido

L'affidamento familiare, nelle sue diverse tipologie, presenta due caratteristiche fondamentali:

- la temporaneità;
- il mantenimento dei rapporti con i genitori.

Resta inteso che l'affidamento familiare dei Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.) assume alcune specificità legate all'assenza oggettiva sul territorio italiano del nucleo familiare d'origine.

Esistono sia forme di affido che prevedono l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine, come l'affido a tempo pieno (sia esso breve o lungo, consensuale o giudiziario), sia forme che non prevedono il suo allontanamento, ma permanenze presso la famiglia/il singolo, per un tempo limitato della giornata (c.d.affido part-time o progetti di "vicinanza solidale"). In base alle esigenze del minore, della sua famiglia e alle motivazioni che hanno portato alla decisione dell'affidamento familiare, lo stesso può assumere forme diverse.

Tipologie di modalità di attivazione dell'affido

- **Affido consensuale:** viene disposto dal Servizio Socio-Sanitario, avendo acquisito specifico consenso formalizzato degli esercenti la responsabilità genitoriale (i genitori). Prevede la sottoscrizione condivisa di un provvedimento amministrativo di affidamento, correlato ad un Progetto di affido, da parte della famiglia, della famiglia affidataria e degli Operatori Referenti del caso (con avvallo del Responsabile d'Area). Ne viene data comunicazione ai sensi di legge al Giudice Tutelare territorialmente competente, che ha facoltà di ratificare il Provvedimento di affido per renderlo esecutivo.
- **Affido giudiziario (non consensuale):** viene disposto dal Tribunale per i Minorenni con Decreto emesso a seguito di una approfondita valutazione ed un progetto predisposto dal Servizio Socio-Sanitario a tutela del minore in condizioni di pregiudizio, non superabili all'interno della sua famiglia.

Nel dispositivo di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero delle difficoltà emerse nella famiglia. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni¹, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. La disciplina di questa tipologia di affido è contenuta all'Art. 4 della Legge 4 Maggio 1983 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 28 Marzo 2001 n. 149.

Tipologie di durata dell'affido

- **Affido in emergenza:** avvio entro le 24/48h e con durata di norma entro i 30 gg;
- **Affido a breve/medio termine:** durata di norma entro i 6 mesi e/o con un arco temporale correlato al superamento di difficoltà della famiglia di origine con tempistiche verosimilmente prevedibili;

¹ o Tribunale per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie, come da riforma Cartabia

- Affidato a lungo termine: di norma fino a 2 anni di durata, eventualmente prorogabili in base alla tipologia di provvedimento vigente e alla specificità della progettualità in atto e su autorizzazione della Magistratura.

Tipologie di procedure di affidato

E' necessario inoltre distinguere i percorsi di affidato in relazione alle diverse procedure da attivare ed alla differente tipologia:

- affidato parentale: quando il minore viene inserito, su progetto disposto dal Servizio Socio-Sanitario, in una famiglia che ha con lui legami di parentela (entro il IV grado) e qualora si registri un legame significativo del minore con i parenti interessati, previa valutazione della loro competenza educativa, e accertato che tale soluzione sia la più consona agli interessi del minore;
- affidato etero familiare: quando il minore viene inserito in una famiglia che non ha con lui legami di parentela (oppure oltre il IV grado);
- affidato omoculturale (etero familiare o parentale): quando il minore viene inserito presso una famiglia appartenente alla sua stessa cultura;
- accoglienza di giovani maggiorenni (etero familiare): quando si ritiene opportuno proseguire il progetto di affidato oltre il 18° anno di età (non oltre il 21°) per completare il cammino educativo e di crescita intrapreso.

Tipologie di modalità organizzative dell'affidato

- affidato a tempo parziale: quando il minore rimane nella famiglia affidataria o per una parte della giornata oppure per periodi brevi e, in ogni caso, ben definiti, ma ripetuti nel tempo (fine settimana o vacanze).
- affidato a tempo pieno: quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte.

Art. 4 Altre tipologie di sostegno familiare al minore e alla sua famiglia

Esistono altre forme di accoglienza e sostegno familiare, attivabili dal Servizio Socio-Sanitario, quali risposte a problematiche emergenti. Tali opportunità possono vedere coinvolte, oltre alle famiglie, associazioni, gruppi informali, singoli volontari, che abbiano effettuato con gli operatori del Servizio Socio-Sanitario e/o del Centro per le Famiglie un percorso di conoscenza e formazione.

Queste altre forme di accoglienza e sostegno familiare sono l'affiancamento e il sostegno alla famiglia e/o al bambino.

Art. 5 Soggetti coinvolti nel progetto di affido

Il minore

Il minore è protagonista del Progetto di affidamento: in ogni fase (compatibilmente con l'età) deve essere informato, preparato, sostenuto affinché comprenda ciò che sta vivendo e collabori positivamente al Progetto di affido.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, nel corso del procedimento avanti l'Autorità Giudiziaria, deve essere sentito in sede di udienza il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il minore ha diritto, inoltre, a mantenere i rapporti con la propria famiglia (d'origine), laddove non vi siano motivazioni contrarie.

L'affido familiare può essere disposto in favore di minorenni residenti nel territorio di competenza, siano essi di nazionalità italiana o straniera. Può essere attivato altresì a favore di:

- minori stranieri non accompagnati;
- minori in situazioni di emergenza che richiedano una immediata tutela del minore (ex art. 403 c.c.);
- minori non residenti sul territorio ma che necessitano nell'immediato di un intervento di protezione; in questo caso verrà successivamente interpellato il Comune di effettiva residenza del minore, al fine di attivare la diretta responsabilità del Servizio Socio-Sanitario sul caso competente nel prosieguo delle azioni di tutela avviate.

Il Servizio Socio-Sanitario

Il Servizio Socio-Sanitario è il soggetto titolare che, tenuto conto delle caratteristiche del minore e della sua famiglia, predispone il progetto dell'affido rimanendo presente in ogni fase del Progetto.

Il nucleo familiare

Per nucleo familiare si intendono le figure familiari già titolari della responsabilità genitoriale sul minore.

Nell'ipotesi in cui emerga una situazione di temporanea difficoltà, il Servizio Socio-Sanitario preposto è deputato, su disposizione dell'autorità giudiziaria a:

- rilevare le eventuali disfunzioni genitoriali;
- effettuare una valutazione sulle capacità residue;
- verificare i margini di recuperabilità;
- fornire prognosi

Nel percorso di valutazione/verifica/sostegno alla genitorialità il nucleo familiare (d'origine) verrà coinvolto nel progetto di affidamento con le seguenti finalità:

- recupero delle capacità genitoriali;
- miglioramento delle condizioni di vita;
- superamento di condizioni di difficoltà;
- mantenimento della relazione con il minore secondo quanto stabilito dal Progetto.

Il lavoro con il nucleo familiare deve coinvolgere, oltre alle figure familiari, anche gli altri parenti, entro il IV grado, che abbiano rivestito o possano rivestire un ruolo significativo per il minore.

Inoltre, anche la famiglia, così come il soggetto affidatario, ha il diritto ad essere informata sulle finalità dell'affidamento familiare e, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per superare le difficoltà individuali e familiari che hanno determinato la necessità dell'affidamento e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio.

A carico della famiglia del minore vi sono come obblighi:

- quello di collaborare con gli organi socio assistenziali locali in vista del reinserimento del minore nella suddetta famiglia;
- mantenere rapporti con gli operatori psico-sociali di riferimento;

- rispettare modalità, luoghi, tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;
- collaborare con la famiglia affidataria nell’interesse del minore, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Socio-Sanitario;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore;
- favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di affidamento.

Gli affidatari

Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Esso concerne, inoltre, l'affidamento a parenti entro il quarto grado nel caso in cui sia coinvolto il Servizio Socio-Sanitario.

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali gli operatori competenti abbiano accertato l'idoneità al progetto di accoglienza di quel / quei minore/i, sulla base di una valutazione tecnica dell’equipe psico-sociale specialistica.

La famiglia affidataria svolge le funzioni genitoriali nell’ambito dell’ordinarietà; mentre relativamente alle scelte straordinarie (cambio scuola, viaggi all’estero, medico di base, vaccinazioni...), tali scelte vanno condivisa con il tutore (se presente) e il Servizio Socio-Sanitario, che contatterà la famiglia.

La famiglia affidataria ha diritto ad essere:

- informata e preparata relativamente alle tematiche attinenti l’affidamento familiare;
- accuratamente selezionata considerando le caratteristiche del minore da affidare, della sua famiglia di origine e del progetto di affidamento, in termini di compatibilità con le specifiche risorse della famiglia affidataria;
- informata della situazione sociale, sanitaria e familiare del minore, mantenendo il rispetto della privacy ed il diritto alla riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia;
- messa a conoscenza dei contenuti del Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare e, successivamente, coinvolta attivamente nelle fasi di verifica del Progetto stesso;

- sostenuta dagli operatori referenti del caso, nonché da parte dell'Equipe Affidato;
- tutelata nella propria riservatezza.

La famiglia affidataria è tenuta:

- concorrere nel favorire il rientro del minore nella famiglia;
- accettare e rispettare l'individualità del minore nella sua storia e nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed istruzione del minore in affidamento, collaborando con il Servizio Socio-Sanitario, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare;
- sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia, secondo le modalità concordate con il Servizio Socio-Sanitario e/o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i genitori e con la famiglia del minore;
- partecipare agli incontri di monitoraggio e verifica del progetto programmati dagli operatori del Servizio Socio-Sanitario;
- partecipare con regolarità ai gruppi di sostegno di famiglie affidatarie/accoglienti organizzati dal Centro per le Famiglie ed alle eventuali occasioni formative di supporto ed approfondimento proposti dal territorio.

Le famiglie che si propongono quali famiglie affidatarie sono tenute a partecipare al percorso di formazione e valutazione previsto dalla Delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1904/2011 e successive modifiche organizzato dal Centro per le Famiglie in collaborazione con il Servizio Socio-Sanitario così declinato:

- Prima informazione (c/o il Centro per le Famiglie e/o il Servizio Socio-Sanitario);
- Corso formativo/informativo;
- Percorso individuale e/o di coppia strutturato di conoscenza e valutazione della disponibilità (con gli operatori dell'Equipe Affidato).

Magistratura

Il ruolo della Magistratura è essenziale nella definizione dei percorsi di affidamento familiare:

- il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento di affidamento familiare disposto dal Servizio Socio-Sanitario con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e vigila sugli affidamenti consensuali;
- il Tribunale per i Minorenni² dispone l'affidamento familiare nei casi in cui manchi l'assenso da parte dei genitori esercenti la responsabilità;
- il Tribunale per i Minorenni³ dispone la prosecuzione, oltre i 2 anni, degli affidamenti familiari

L'Autorità Giudiziaria è informata del percorso di cura e protezione e affidamento familiare, in particolare viene informato di ogni evento di particolare rilevanza, che riguardi il bambino o la sua famiglia o gli affidatari.

Tutore

Quando i genitori non sono nella condizione di esercitare la responsabilità genitoriale, l'Autorità Giudiziaria ne dispone la sospensione o la decadenza e nomina un tutore che rappresenta legalmente il minore.

Il tutore ha la cura del bambino e lo rappresenta legalmente. Il tutore stabilisce con il Servizio titolare del caso un rapporto di collaborazione, al fine di coordinare e condividere modalità ed interventi.

Il Curatore speciale del minore (473 bis – 8)

Il curatore speciale del minore, in caso di conflitto di interessi con i genitori, viene nominato dal Giudice nell'ambito del procedimento al fine di garantire che eventuali procedimenti civili familiari/minorili si svolgano fin dall'inizio con la rappresentanza processuale/legale del bambino. Il curatore speciale del bambino intrattiene rapporti con tutti i soggetti del procedimento (genitori, minore, famiglia affidataria, avvocati delle parti, servizio socio/sanitario, altri servizi,...).

Il Giudice può attribuire al Curatore Speciale (nella maggior parte dei casi individuato tra avvocati altamente specializzati) anche poteri di rappresentanza sostanziale (rapporti con la scuola, con la sanità, ...). Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto, confrontandosi con il Servizio per individuare le modalità più opportune, con l'obiettivo di fornire al minore tutte le informazioni che lo riguardano e recepire, rappresentandole al Giudice, le istanze del minore stesso.

² o Tribunale per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie, come da riforma Cartabia

³ o Tribunale per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie, come da riforma Cartabia

Con Decreto definitivo il Giudice può nominare un Curatore per il minore, con poteri di rappresentanza sostanziale (questo avviene quando c'è una limitazione della responsabilità genitoriale) ai sensi dell'art. 473 bis - 7.

Art. 6 Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare

Ogni affidamento familiare ha bisogno di un progetto, che definisce la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affidamento familiare, ma anche la precedente scelta relativa all'allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del bambino e della sua famiglia e che è comprensivo del "Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare", che descrive quali siano gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dello specifico percorso di affidamento familiare.

Il "Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare" riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale. Esso crea le premesse materiali, sociali e psicologiche per avviare e realizzare un percorso individuale e familiare che favorisca l'adeguata ripresa del processo di sviluppo del bambino e riduca i rischi di uno sviluppo patologico. Tale Progetto comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità (chi fa cosa).

Il Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare di norma precede e motiva l'allontanamento temporaneo del bambino dalla famiglia; in alcuni casi particolari (allontanamenti di urgenza), nei quali l'allontanamento può essere fatto in assenza di un progetto, il Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare viene redatto successivamente, ma il più tempestivamente possibile.

Ogni valutazione, obiettivo e ogni azione sono il più possibile condivisi con la famiglia del bambino e con il bambino stesso (compatibilmente con la sua età). Sono previsti periodici momenti (almeno ogni sei mesi) di ascolto del bambino e della sua famiglia nei quali il Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare viene presentato e verificato; tali momenti sono distinti dagli eventuali colloqui di sostegno o di cura.

Per ogni Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare è individuato un “responsabile del caso” (di norma, l’assistente sociale dell’equipe sul caso) che ha il compito di: monitorare la realizzazione del Progetto stesso, verificare o sollecitare l’attuazione degli impegni assunti, attivare momenti di verifica con i soggetti coinvolti, promuovere le sue eventuali revisioni, garantire al bambino e alla sua famiglia gli adeguati spazi di ascolto.

Art. 7 Organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari competenti per l’affido

Il Centro per le Famiglie

Il Centro per le Famiglie dell’Unione delle Terre d’Argine svolge le seguenti funzioni a valenza distrettuale alcune delle quali in collaborazione con l’equipe affido distrettuale:

- Promozione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione;
- Informazione sull'affidamento e sulle diverse forme di accoglienza e sostegno a minori e famiglie;
- Organizzazione e coordinamento del corso formativo/informativo;
- Formazione per gruppi di famiglie e singoli, per associazioni e gruppi di volontari;
- Gestione della banca dati in cui vengono inserite tutte le famiglie e le persone disponibili a progetti di affido e accoglienza in collaborazione con l’equipe affido.

Promozione

La promozione dell’affidamento familiare ha come obiettivo la piena realizzazione del diritto dei bambini a vivere in famiglia attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà familiare e di una sensibilità sociale nei confronti dei bambini e delle famiglie in difficoltà.

È importante che la promozione sia permanente e non episodica, attuata con modalità e strumenti diversificati, rivolta a target di popolazione differenziata.

Informazione

L’informazione sull’affidamento familiare ha come obiettivi l’orientamento e l’ampliamento della consapevolezza e della conoscenza rispetto a cosa sia esattamente l’affidamento familiare, in cosa si distingue dall’adozione e su come funzioni; è uno strumento fondamentale per assicurare la

correttezza del messaggio rispetto alla normativa di riferimento, ai tempi, alle modalità del progetto, al ruolo del Servizio, delle associazioni, delle reti familiari e dell’Autorità Giudiziaria. La partecipazione al corso è obbligatoria per i soggetti che offrono la propria disponibilità ad accogliere un minore in affidamento familiare.

L’Equipe Affidamento

L’Unione delle Terre d’Argine realizza l’affidamento familiare attraverso la collaborazione tra gli operatori dell’équipe sul caso che ha in carico il minore e il suo nucleo familiare e gli operatori dell’equipe affidamento, con professionalità appartenenti sia all’area sociale sia all’area sanitaria.

L’equipe affidamento è composta almeno da uno Psicologo ed un’Assistente Sociale e ha sede presso il Servizio Socio-Sanitario Tutela Minori dell’Unione delle Terre d’Argine.

La costituzione di tale équipe è finalizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- percorso di conoscenza degli affidatari. È necessario che gli operatori abbiano la possibilità di conoscere meglio e più direttamente la persona o la famiglia che si è resa disponibile attraverso alcune specifiche azioni. Il processo di conoscenza ha soprattutto lo scopo di capire insieme quali siano le risorse del nucleo, i vincoli, le competenze e i saperi che può mettere in campo;
- l’equipe affidamento, provvede inoltre a verificare i cosiddetti “requisiti morali” dei soggetti che si rendono disponibili, verificando eventuali pendenze / condanne penali, attraverso il controllo del casellario giudiziario (situazione che va preventivamente autocertificata, attraverso moduli messi a disposizione dal servizio);
- aggiornamento, in collaborazione con il Centro per le Famiglie, della banca dati delle risorse disponibili all’affidamento e all’accoglienza;
- collaborazione con gli operatori sul caso nella fase dell’abbinamento del minore alla famiglia affidataria e successivo affiancamento al supporto alla famiglia affidataria;
- restituzione, al termine del periodo di affidamento e in collaborazione con gli operatori sul caso, dell’esperienza di affidamento a tutti i protagonisti coinvolti.

L’equipe sul caso

L'equipe psico-sociale sul caso, composta almeno da un'assistente sociale e uno psicologo, possibilmente integrata anche da una figura educativa, oltre che da operatori di altre professionalità se necessario, è preposta allo svolgimento delle seguenti funzioni:

IN MERITO ALLA FAMIGLIA DEL BAMBINO

- accertare come le condizioni, le modalità relazionali, le disfunzionalità, le difficoltà e le risorse presenti nella famiglia di origine incidono sul vissuto del bambino.

Gli operatori del Servizio Socio-Sanitario sul caso cercheranno, coniugando la fermezza nel perseguire l'interesse del minore con il rispetto e l'empatia verso gli adulti in difficoltà, di aiutare i genitori a:

- comprendere ed accettare le ragioni della loro momentanea incapacità a prendersi cura del figlio;
- percepire i rischi evolutivi cui questi è esposto;
- riconoscere l'importanza per il bambino o ragazzo di potere vivere in un contesto familiare adeguato per il tempo necessario al superamento delle difficoltà presenti;
- costruire una relazione di collaborazione con il Servizio Socio-Sanitario e la famiglia affidataria;
- accettare e concordare la definizione del percorso di superamento delle difficoltà e di recupero delle competenze genitoriali, anche attraverso una opportuna collaborazione con il Servizio.

IN MERITO AL PROGETTO DI AFFIDO

- elaborazione del progetto di affido e definizione delle figure referenti, delle motivazioni, degli obiettivi perseguibili, delle modalità, dei tempi di attuazione e di verifica;
- formulazione della proposta di inserimento agli affidatari dopo un confronto con l'équipe affido che ha curato la preparazione e la valutazione degli affidatari e pertanto può formulare proposte di abbinamento;
- regolamentazione dei rapporti tra il minore e la famiglia e tra la famiglia e quella affidataria;
- verifica dell'andamento del progetto di affido;
- accompagnamento e sostegno al minore rispetto all'esperienza di affido;
- supporto agli affidatari attraverso periodici incontri;

- sostegno psico-sociale alla famiglia per costruire le condizioni favorevoli ad una proficua permanenza del minore presso gli affidatari e poi al rientro in famiglia del minore;
- fornire agli affidatari le informazioni e gli elementi utili e necessari alla cura e all'educazione del minore;
- formalizzare l'affido sia consensuale che non consensuale utilizzando il Progetto di accompagnamento all'affidamento familiare;
- attuare le possibilità di rientro del minore nel nucleo d'origine, secondo quanto ipotizzato nel progetto.
- consultazione con le associazioni del territorio che collaborano con il servizio sociale

Azienda Sanitaria Locale

Nell'affidamento familiare la presa in carico tecnica è affidata ad équipe multiprofessionali di natura integrata sociale-sanitaria. Nello specifico, secondo la normativa vigente, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e sulle famiglie affidatarie e le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative per minori ed adolescenti.

Gli operatori delle strutture sanitarie specialistiche, in stretta integrazione con il Servizio Socio-Sanitario, intervengono in tutti i percorsi di cura e protezione che richiedano:

- una valutazione e una presa in carico diretta, qualora il bambino si trovi in una situazione clinica richiedente l'intervento psicoterapeutico;
- una valutazione (diagnosi e prognosi) delle condizioni psicopatologiche dell'adulto genitore onde valutare un conseguente trattamento psicoterapeutico.

Servizi Sanitari e Socio-Sanitari curano la valutazione diagnostica e prognostica del bambino e dell'adulto genitore e il sostegno e l'assistenza psicologica al bambino, alla sua famiglia e agli affidatari.

Sono individuati percorsi prioritari per rispondere in tempi adeguati ai bisogni di cura del bambino in affidamento familiare (visite specialistiche, sostegno psicologico e psicoterapeutico, interventi

riabilitativi, assistenza infermieristica domiciliare, protesi e ausili, ecc.), come definito dalla Deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1102/2014.

Art. 8 La rete di risorse

Le associazioni e le famiglie del territorio

Il Servizio Socio-Sanitario dell'Unione delle Terre d'Argine e il Centro per le Famiglie dell'Unione delle Terre d'Argine collaborano con le associazioni e le famiglie presenti sul territorio per la costruzione e la manutenzione di una rete di risorse e di opportunità per la promozione della cultura dell'accoglienza e per la realizzazione di interventi adeguati. A tal fine vengono promosse occasioni di formazione e sostegno alle famiglie interessate ed impegnate nei progetti di affido e affiancamento, in collaborazione con le associazioni. È importante proporre momenti di formazione congiunta tra operatori e famiglie affidatarie per stimolare la reciproca fiducia.

L'Unione delle Terre d'Argine e le associazioni di famiglie possono stipulare protocolli d'intesa e convenzioni per una realizzazione continuativa ed efficace dei progetti di accoglienza sul territorio.

La scuola

È fondamentale, pur nell'ambito della autonomia scolastica, una proficua interazione tra gli operatori dell'affidamento familiare, gli insegnanti, le famiglie, le associazioni e le reti di famiglie, che preveda anche una adeguata formazione dei docenti, sempre più spesso chiamati a comporre, all'interno della propria classe, un articolato quadro di complessità, relazioni, storie e percorsi differenti.

La scuola svolge un ruolo altamente significativo nel promuovere il benessere dei bambini, favorire lo sviluppo in un contesto a misura dei loro bisogni e della loro specifica situazione. La scuola è luogo privilegiato per la sensibilizzazione delle famiglie sui diritti dei bambini e sulla cultura dell'accoglienza familiare. La scuola, i servizi, le associazioni e le reti familiari possono attivare adeguati percorsi di prevenzione e reti di solidarietà informale tra le famiglie.

Si definiscono percorsi e procedure per le forme di collaborazione fra il sistema scolastico e quello dei Servizi nell'ambito della protezione e cura dei bambini e per la segnalazione delle situazioni a rischio di allontanamento (responsabilità della scuola, forme di accesso ed eventualmente di consulenza presso il sistema dei Servizi).

Nell'ottica della personalizzazione dei percorsi scolastici ai bisogni dei bambini allontanati dalla famiglia, si prevede la possibilità di modifiche o integrazioni alle attività programmate, tenendo conto anche della necessità di valorizzare le competenze acquisite dallo studente nei percorsi scolastici precedenti l'affidamento familiare o l'accoglienza in comunità. Le istituzioni competenti predispongono materiali didattici specifici sul tema dell'affidamento da diffondere e mettere a disposizione delle scuole.

L'affidatario in relazione ai rapporti con la scuola esercita i poteri connessi con la potestà parentale e partecipa all'elezione degli organi collegiali; segue le indicazioni dell'autorità affidante e tiene conto di quelle del tutore o dei genitori rispetto a scelte discrezionali e di rilievo per il futuro dell'affidato (scelta del percorso scolastico,...).

Art. 9 Riconoscimento economico dell'impegno degli affidatari

Il Servizio Socio-Sanitario dell'ambito distrettuale di residenza del minore corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalla loro situazione economica e ai sensi dell'art.80 della Legge n. 184/83 e dell'art.30 della legge n. 149/01, un contributo mensile a sostegno dell'affidamento come stabilito dalla Direttiva regionale n. 1378 del 2000.

Il Servizio Socio-Sanitario dell'Unione delle Terre d'Argine può valutare, quando utile al perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto di affidamento, un eventuale concorso della famiglia d'origine nelle spese di mantenimento, ordinarie e/o straordinarie, del minore.

Nessun rapporto economico deve intercorrere tra gli affidatari e la famiglia del minore.

Parametri di riferimento per il contributo economico ai progetti di affido familiare e alle diverse tipologie di sostegno familiare.

L'Unione delle Terre d'Argine provvede annualmente a determinare la quota di contributo economico mensile prevista per l'affidamento familiare sulla base della normativa regionale. In riferimento alla Direttiva Regionale n. 1378 del 28.02.2000, viene stabilito un contributo mensile a sostegno dell'affidamento familiare a tempo pieno di € 656,00, parametrato al 2023, per ogni bambino affidato. Il contributo mensile riconosciuto sarà incrementato del 25%, qualora la famiglia affidataria presenti un indicatore di situazione economica equivalente (valore attestazione ISEE) non superiore a € 25.000.

A tale contributo vengono applicati adeguamenti annuali progressivi pari all'incremento del costo della vita, calcolati in base agli indici ISTAT.

Per gli affidamenti di durata inferiore al mese si rapporterà la cifra di contributo ai giorni reali di affidamento.

Negli affidi part-time la quantificazione del contributo è rapportata alla quantità di tempo impegnato e al lavoro di cura della famiglia affidataria.

A fronte di accoglienza di minori con disabilità con certificazione ex L.104, il contributo economico mensile verrà incrementato della quota del valore dell'assegno dell'indennità di frequenza, anch'esso riparametrato in base ai codici ISTAT, salvo la famiglia affidataria ne faccia richiesta e ne usufruisca direttamente.

Per i minori in affidamento familiare, l'Unione delle Terre d'Argine si farà inoltre carico del pagamento dei servizi scolastici ed educativi (refezione scolastica, rette di frequenza servizi educativi, trasporto scolastico..).

Alle famiglie che accolgono minori in affidamento, in presenza di risorse disponibili, potranno essere erogati contributi economici straordinari per spese aggiuntive **concordate**, da valutare singolarmente e dietro proposta dell'assistente sociale, finalizzati al pagamento di prestazioni sanitarie non effettuabili tramite il SSN, a spese scolastiche straordinarie (es. gite scolastiche), attività extra scolastiche e doposcuola, frequenza a centri estivi.

In riferimento ai minori collocati in affido parentale (PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO) con progetto del Servizio Socio-Sanitario, si potrà valutare l'opportunità di erogare il contributo affido, laddove la situazione economica della famiglia che accoglie il minore, non consenta, senza un aiuto del servizio, un adeguato accompagnamento del minore e dei suoi bisogni anche materiali. In particolare, qualora il valore ISEE del nucleo familiare affidatario sia non superiore a € 25.000, si valuterà il riconoscimento di un contributo nella misura del 50% della somma ordinariamente prevista. La Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine potrà variare l'entità del contributo base, le soglie ISEE, le percentuali di maggiorazione/riparametrizzazione in funzione dell'andamento del costo della vita, del ciclo economico, dell'esigenza e disponibilità di nuclei all'affido, anche in funzione delle risorse disponibili.

L'Unione delle Terre d'Argine a fronte di progetti di affido di lungo periodo, prosegue nel supporto economico alla famiglia accogliente anche oltre il raggiungimento della maggiore età, erogando il sussidio previsto, fino al 21° anno, salvo il ragazzo / la ragazza raggiungano anticipatamente

un'indipendenza economica, ossia quando inizia un'attività lavorativa con un'adeguata capacità reddituale tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.

Per i progetti di affiancamento-sostegno familiare e per quelli di accompagnamento-accoglienza "un bambino per amico" che prevedono il sostegno di volontari, per un tempo circoscritto, attraverso interventi mirati al supporto organizzativo della famiglia, aiuto didattico, accompagnamento, offerta di opportunità ricreative, ecc. l'Unione delle Terre d'Argine garantisce la copertura assicurativa dei volontari e la possibilità di corrispondere agli stessi il rimborso delle spese concordate e documentate, secondo quanto previsto alla Deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 521 del 1998.

Per particolari e specifici progetti di accoglienza e di sostegno familiare che implicano un impegno di cura e educativo delle famiglie o singole persone non a tempo pieno, ma comunque contraddistinto da una continuità, può essere erogato, dietro proposta dell'assistente sociale, un contributo economico mensile da definire ad hoc sulla base sul singolo progetto, tendenzialmente proporzionato all'impegno orario richiesto.

Per quanto concerne la particolare tipologia di affidamento c.d. a "Rischio Giuridico", la famiglia affidataria non percepirà il contributo, poiché trattasi di tipologia di affido a scopo adottivo, dunque con caratteristiche diverse e che presuppongono la realizzazione di un rapporto di filiazione.

La famiglia affidataria ha diritto a ricevere l'assegno unico per i figli a carico come da normativa vigente. Tale assegno sarà parametrato in base all'ISEE del nucleo affidatario, il quale dovrà provvedere a fare richiesta all'INPS.

A tal proposito, anche per garantire al minore e alla sua famiglia affidataria i suddetti benefici (riduzioni/esoneri retta per servizi scolastici/ricreativi/sanitari...), per affidi a medio e lungo termine il Servizio (possibilmente in accordo con la famiglia di origine e/o il tutore) si riserva la possibilità di trasferimento della residenza del minore presso la famiglia affidataria (ove non ci sia necessità mantenere riservato il domicilio del minore). La competenza sul progetto rimane in capo ai Servizi che lo hanno predisposto; il trasferimento di residenza del minore non comporta trasferimento del progetto né dal punto di vista economico né progettuale. Tale trasferimento potrà avvenire solo in caso di trasferimento della famiglia d'origine.

Art. 10 Assicurazione del minore in affido

Il Servizio sociale dell'Unione delle Terre d'Argine stipula per ogni minore residente affidato una polizza assicurativa contro gli infortuni e per la Responsabilità Civile verso terzi (RCT).

Art. 11 Conclusione dell'affido

L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore, con la maggiore età o al termine del "prosieguo amministrativo" a 21 anni.

Gli operatori dell'équipe sul caso sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affidamento e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso. Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di realizzare l'azione di sostegno finalizzata ad aiutare il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia, il minore e la famiglia affidataria, ove opportuno.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali e sensibili raccolti per la gestione dei progetti e interventi di cui al presente regolamento, nonché ai fini della erogazione dei benefici ivi previsti si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato e dei nuclei familiari coinvolti con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi, in conformità con gli obblighi e incombenze previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di privacy (Decreto Legislativo 196/03). Ai dipendenti ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

I destinatari del Progetto di Affidamento Familiare dovranno rilasciare una dichiarazione di assenso all'uso dei dati personali, per i fini sopra esposti.

Art. 13 Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto e ad altri Atti e Regolamenti dell'Unione delle Terre d'Argine.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera di approvazione del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine.